

10.4.2019

A8-0179/141

**Emendamento 141**  
**Ingeborg Gräble**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Ingeborg Gräble**  
Indagini svolte dall'OLAF e cooperazione con la Procura europea  
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

**A8-0179/2019**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 bis)** *Il Parlamento europeo e il lavoro politico dei suoi deputati sono protetti dai trattati, segnatamente dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. È pertanto opportuno chiarire che gli uffici dei deputati al Parlamento europeo, compresi quelli dei loro assistenti parlamentari accreditati, dovrebbero essere oggetto solo di indagini penali condotte dalle autorità competenti conformemente alle norme applicabili sulle immunità. Ciò lascia impregiudicata la facoltà dell'Ufficio di condurre indagini amministrative su questioni lesive degli interessi finanziari dell'Unione sulla base di documenti ufficiali detenuti dall'istituzione, quali quelli relativi alle spese di viaggio, depositati da un deputato al Parlamento europeo conformemente alle regole applicabili, e in possesso del Segretariato generale del Parlamento europeo.*

Or. en

AM\1182300IT.docx

PE637.731v01-00

10.4.2019

A8-0179/142

**Emendamento 142**  
**Ingeborg Gräßle**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Ingeborg Gräßle**  
Indagini svolte dall'OLAF e cooperazione con la Procura europea  
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

**A8-0179/2019**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)**  
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013  
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) all'articolo 4 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:*

*"2 bis. Gli uffici dei deputati al Parlamento europeo, compresi quelli dei loro assistenti parlamentari accreditati e gli archivi, sono oggetto solo di indagini penali condotte dalle autorità competenti nel debito rispetto delle norme applicabili sulle immunità. A norma dell'articolo 4 dello statuto dei deputati, i documenti scritti e il materiale su supporto elettronico in possesso di un deputato non sono assimilati a documenti dell'istituzione, a meno che non siano stati depositati conformemente al Regolamento del Parlamento.";*

Or. en